

### INTRODUZIONE

#### **L'attività medica come prestazione di opera intellettuale professionale.**

La prestazione medica è opera intellettuale e, anche quando richiede forme di manualità, essa si caratterizza per l'impiego di cognizioni specifiche che sono proprie di particolari scienze o arti. Per la prevalenza degli aspetti di ingegno su quelli accessori, pur importanti, di corretta applicazione di terapie, si qualifica tra le attività alle quali si riferiscono gli artt. 2229 e seguenti del codice civile. Rispetto al contratto d'opera, la prestazione intellettuale si differenzia nella disciplina codicistica per plurimi aspetti; primo tra tutti la stretta personalità nell'esecuzione dell'opera prestata (art. 2232), cui consegue il peculiare regime della responsabilità per inadempimento di cui all'art. 2236.

L'obbligazione che il prestatore di attività intellettuale assume di fronte al soggetto assistito, e, in specie, quella del medico verso il paziente, ha natura di obbligazione di mezzi. Il medico deve adottare, a favore del soggetto da assistere, comportamenti volti a conseguire un risultato, costituito dalla guarigione o da un maggior benessere, ma non è tenuto per legge a conseguire quel risultato, la cui mancata realizzazione può dipendere da fattori da lui non dominabili. Di per sé, il mancato raggiungimento del risultato non dà luogo ad un inadempimento se il professionista ha

eseguito correttamente il trattamento sanitario, su una diagnosi esatta e applicando una terapia conforme alle più avanzate conoscenze tecniche nonché ai protocolli elaborati dalla ricerca scientifica più progredita. Per converso, l'inadempimento, o l'inesatto adempimento, si verifica con l'aver praticato condotte non conformi alla diligenza richiesta dalle circostanze o con l'aver colpevolmente omissso le attenzioni e le cure dovute.

La complessità e la tecnicità dell'opera professionale, in generale, e pertanto anche di quella medica, hanno giustificato le regole particolari di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 codice civile, per le quali la diligenza nell'esecuzione della prestazione deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività prestata; e l'inadempimento nell'esecuzione di prestazioni che richiedono la soluzione di problemi di speciale difficoltà rileva soltanto se configurabile a titolo di dolo o di colpa grave. Quest'ultima limitazione nel sistema originario del codice rispondeva all'intento di proteggere il professionista contro i rischi eccessivi di esito negativo della prestazione intellettuale, sempre possibili in materie caratterizzate dalla specificità tecnica, dalla problematicità e dall'opinabilità delle scelte. Con riguardo alla responsabilità medica, tuttavia, essa è stata spesso interpretata e applicata con notevole rigore restrittivo, al punto da privarla, in pratica, di contenuto concreto e da ridurla a casi residuali o di semplice chiusura.



## NORMATIVA

1.

**R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile** (Pubblicato nella edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942).

### LIBRO V DEL LAVORO

#### TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO

##### CAPO II DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

**2229. Esercizio delle professioni intellettuali.** – La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (2062, 2231).

L'accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali <sup>(1)</sup>, sotto la vigilanza dello Stato <sup>(2)</sup>, salvo che la legge disponga diversamente (2642) <sup>(3)</sup>.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

<sup>(1)</sup> Si veda, anche, D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

<sup>(2)</sup> D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 382: norme sui consigli degli Ordini e Collegi e sulle commissioni centrali professionali.

In ambito comunitario, si veda, tra l'altro, il D.L.vo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa al sistema di riconoscimento della formazione professionale.

Per l'iscrizione di cittadini extracomunitari negli albi professionali, si veda l'art. 26 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.

<sup>(3)</sup> Per le professioni di:

— agenti di cambio: si veda L. 29 maggio 1967, n. 402;

— agenti e rappresentanti di commercio: si veda L. 12 marzo 1968, n. 316, modif. con L. 28 luglio 1971, n. 559;

— agronomo: si veda R.D. 25 novembre 1929, n. 2248;

— agrotecnico: si veda L. 6 giugno 1986, n. 251; L. 5 marzo 1991, n. 91;

— architetto: si veda L. 24 giugno 1923, n. 1395; R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537; L. 3 gennaio 1981, n. 6; L. 11 ottobre 1990, n. 290;

— assistente sociale: si veda L. 23 marzo 1993, n. 84;

— attuario: si veda L. 9 febbraio 1942, n. 194;

— avvocato e procuratore: si veda R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36;

— biologo: si veda L. 24 maggio 1967, n. 396;

— centralista cieco: si veda art. 2 L. 14 luglio 1957, n. 594, art. 1; L. 3 giugno 1971, n. 397;

— chimico: si veda R.D. 1 marzo 1928, n. 942;

— consulente in proprietà industriale: si vedano art. 94, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; art. 77, R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e D.M. 30 maggio 1995, n. 342;

— consulenti del lavoro: si veda L. 11 gennaio 1979, n. 12;

— dentista: si veda artt. 99 ss. T.U. leggi sanitarie R. D. 27 luglio 1934, n. 1265;

— dottore in economia e commercio: si veda D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067;

— enologo: si veda L. 10 aprile 1991, n. 129;

— estetista: si veda L. 4 gennaio 1990, n. 1;

— farmacista: si veda artt. 99 ss. T.U. leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

— geologo: si veda L. 3 febbraio 1963, n. 112; L. 25 luglio 1966, n. 616;

— geometra: si veda R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, modif. con L. 7 marzo 1985, n. 75;

— giornalista: si veda L. 3 febbraio 1963, n. 69; D. P.R. 4 febbraio 1965, n. 115; D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649;

— guida alpina: si veda L. 2 gennaio 1989, n. 6; L. 8 marzo 1991, n. 81;

— ingegnere: si veda L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537;

— levatrice: si veda artt. 99 ss. T.U. leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

— maestro di sci: si veda L. 8 marzo 1991, n. 81;

— massaggiatore e fisioterapista cieco: si veda art. 8 L. 21 luglio 1961, n. 686; L. 19 maggio 1971, n. 403;

— mediatore: si veda L. 31 marzo 1958, n. 253; con le modif. di cui a L. 3 febbraio 1989, n. 39; D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926;

— mediatore marittimo: si veda L. 12 marzo 1968, n. 478; D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66;

— mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari: si veda art. 16, L. 7 marzo 1996, n. 108;

— medico-chirurgo: si veda R.D.L. 3 maggio 1935, n. 18; D.L. 13 settembre 1946, n. 233; D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;

— notaio: si veda L. 16 febbraio 1913, n. 89; R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;

— perito agrario: si veda L. 28 marzo 1968, n. 434; D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731; L. 21 febbraio 1991, n. 54;

— perito industriale: si veda R.D. 11 febbraio 1929, n. 275; D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni dalla L. 5 aprile 1969, n. 119; L. 2 febbraio 1990, n. 17;

— professioni ausiliarie infortunistiche e d'igiene sociale, nonché arte ausiliaria di puericultrice: si veda L. 19 luglio 1940, n. 1098;

— psicologo: si veda L. 18 febbraio 1989, n. 56;

— ragioniere: si veda D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068;

— revisori contabili: si veda D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88;

— revisori ufficiali dei conti: si veda R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1937, n. 517; D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa; L. 22 novembre 1990, n. 348; D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88, attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

— spedizioniere doganale: si veda L. 22 dicembre 1960, n. 1612;

— veterinario: si veda R.D. 14 ottobre 1932, n. 1366;

Norme sull'obbligatorietà delle iscrizioni negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi, sono state dettate con L. 25 aprile 1938, n. 897; per le professioni sanitarie in genere, si veda anche l'art. 8 del D.L.vo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, nonché la L. 5 febbraio 1992, n. 175, in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

**2230. Prestazione d'opera intellettuale.** – Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**2231. Mancanza d'iscrizione.** – Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionata all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034, 2041, 2126).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto (1672, 2228, 2237<sup>2</sup>).

**2232. Esecuzione dell'opera.** – Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabi-

lità (1228), dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione (1717).

**2233. Compenso.** – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (1657, 1709, 1755<sup>2</sup>, 2225).

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2751, n. 5).

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248. Il comma previgente così disponeva: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controprestazioni affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni».

**2234. Spese e acconti.** – Il cliente, salvo diversa patteggiamento, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

**2237. Recesso.** – Il cliente può recedere dal contratto (1373), rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta (2227).

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente (1672, 2228, 2231<sup>2</sup>).

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

**2238. Rinvio.** – Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (2082), si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II (2094 ss.) (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) Si veda la L. 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina degli studi di assistenza e consulenza.

2.

**D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 30. Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131** (*Gazzetta Ufficiale Serie gen.* - n. 32 dell'8 febbraio 2006).

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

**1. Ambito di applicazione.** – 1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

## CAPO II

### PRINCIPI FONDAMENTALI

**2. Libertà professionale.** – 1. L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

### **3. Tutela della concorrenza e del mercato.** –

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

**4. Accesso alle professioni.** – 1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

### **5. Regolazione delle attività professionali.** – 1.

L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della spe-

cializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista.

**CAPO III**

## DISPOSIZIONI FINALI

**6. Regioni a statuto speciale.** – 1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di

Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**7. Norma di rinvio.** – 1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

**SOMMARIO:**

- a) *Natura professionale dell'attività;*
- b) *Professioni per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in albi o elenchi;*
- c) *Contratto di prestazione di opera professionale;*
- d) *Esecuzione dell'opera;*
- e) *Compenso; e-1) Determinazione; e-2) Prestazione gratuita; e-3) Prova del diritto al compenso e prescrizione;*
- f) *Associazione tra professionisti;*
- g) *Recesso dal rapporto;*
- h) *Esercizio in forma di impresa.*

**a) Natura professionale dell'attività.**

● L'opera intellettuale ha carattere professionale, al fine della applicabilità della tariffa professionale per la determinazione del relativo compenso, quando concorrono, in concreto, due requisiti: a) quello soggettivo, della iscrizione del prestatore in albo professionale; b) quello oggettivo, della natura tecnica, ed assolutamente esclusiva del professionista, di essa o, quanto meno, quello del collegamento - in linea di coordinazione, subordinazione o per nesso teleologico - della relativa attività non tecnica con prestazioni di carattere tecnico. \* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1977, n. 3431. [RV386981]

● Per accertare la natura professionale di una prestazione che utilizzi sistemi di elaborazione elettronica - come tale riservata non alle società di servizi, bensì a professionisti iscritti negli appositi albi professionali - il giudice deve valutare la prevalenza dell'attività intellettuale su quella materiale, tenendo conto che possono esservi servizi in cui la prima ha una funzione ridotta rispetto all'elaborazione elettronica (come nel caso in cui l'elaborazione consista nel conseguire il risultato di un calcolo così complesso che sarebbe impensabile affidarlo alla sola mente umana) e servizi in cui, invece, l'attività intellettuale prevale, intervenendo con le proprie cognizioni specialistiche e trovando nell'elaboratore solo uno strumento che si limita a rendere più veloce, rispetto alla mano dell'uomo, la scritturazione dei calcoli (nella

specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, senza spiegare perché l'attività intellettuale non dovesse ritenersi prevalente su quella materiale, aveva negato natura professionale all'attività svolta da una società di servizi, consistita nella preparazione dei modelli fiscali 101 e 102, nella redazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, nella compilazione dei modelli 01M e 03M e nella chiusura delle posizioni assicurative e contributive presso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. limitandosi ad affermare che essa s'era risolta nell'elaborazione di dati ed indicazioni forniti dai clienti ed, in minima parte, nello svolgimento di un'elementare contabilità). \* Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1996, n. 163. [RV495303]

● Il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale è lecitamente e validamente stipulato anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela, atteso che per quest'ultima è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell'incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante. \* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2010, n. 2860, Cantone c. Serges. [RV611541]

**b) Professioni per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in albi o elenchi.**

● Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 comma primo cod. civ.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'interno di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di

contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. \* Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1993, n. 9019. [RV483566]

● L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, il professionista non iscritto in detti albi e a maggior ragione quello che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, nella specie consulente del lavoro incaricato della gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. \* Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2007, n. 21495, Paolillo c. Glead Gruppo Liberi Esercenti Associati. [RV600035]

● A norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita, da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.; i suddetti principi devono ritenersi applicabili anche quando la prestazione resa sia riferibile ad una società di capitali, per essersi essa assunta contrattualmente tale impegno, a nulla rilevando che la società si sia servita, per l'espletamento di detta attività, di tecnici iscritti ai relativi albi. \* Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 1999, n. 10937, Protecne S.p.A c. Az. Reg. Asl/7. [RV530426]

● Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l'attività di consulenza e di elaborazione e stampa di dichiarazioni tributarie, con indagini in tema di bilancio, di conti e di ogni documento contabile aziendale, rientrasse tra le attività professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell'albo dei ragionieri, ai sensi dell'art. 1 lett. c) del D.P.R. n. 1068 del 1953). \* Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 1996, n. 305. Conformi, Cass. civ., sez. II, 6 giugno

2006, n. 13214; Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 1993, n. 11947. [RV495432]

● Nei confronti del professionista, che abbia esercitato un'attività riservata dalla legge professionale a categoria diversa da quella dell'albo nel quale sia iscritto (nella specie, effettuazione da parte di un geometra di progettazioni di competenza di ingegneri od architetti), trova applicazione l'art. 2231 cod. civ., il quale comporta il disconoscimento di ogni possibilità di conseguire un compenso, ancorché sotto il profilo dell'indebito arricchimento, tenuto conto che la funzione sussidiaria dell'Azione generale di arricchimento viene meno a fronte di una norma negatrice di tutela ad un determinato interesse. \* Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1982, n. 3794. [RV421755]

● In tema di prestazione d'opera professionale, l'iscrizione nell'albo, cui l'art. 2231 c.c. subordina l'azione del prestatore d'opera per il pagamento del compenso, deve corrispondere a quella adeguata e conferente alle caratteristiche oggettive dell'opera commissionata, non assumendo alcun rilievo l'eventuale appartenenza del prestatore ad una categoria professionale diversa, facendo la norma implicito riferimento alle particolari disposizioni che condizionano, secondo le rispettive normative di settore, l'esercizio delle professioni per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi professionali. \* Cass. civ., sez. II, 8 aprile 2009, n. 8543, Bianchi c. Terrecotte Corinzia Di Montagni Pompeo ed altro. [RV607640]

### **c) Contratto di prestazione di opera professionale.**

● Il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un sottile rapporto, gravava sull'attore. \* Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1244, Pigiaccioli c. Liguori, in *Arch. civ.* 2000, 568. [RV533479]



● Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità. \* Cass. civ., sez. II, 1 marzo 1995, n. 2345. [RV490832]

● Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti; né, sotto altro profilo, la prova dell'attività asserita svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell'Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo. \* Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2004, n. 8850, Versace c. Belligoli. [RV572763]

● Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo. \* Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2000, n. 11922, Cuccio c. Condor srl. [RV540073]

● Cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è, conseguentemente, tenuto al pagamento del corrispettivo. \* Cass. civ., sez. I, 2 giugno 2000, n. 7309, Boffa c. Fall. Sar Automobilistica. [RV537155]

● Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi pre-

sti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso. \* Cass. civ., sez. II, 25 novembre 2004, n. 22233, Baldoni c. Jovino. [RV578119]

#### d) Esecuzione dell'opera.

● Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo. \* Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2000, n. 11922, Cuccio c. Condor srl. [RV540073]

● La "collaborazione", di cui parla l'art. 2232 cod. civ. - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, "sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari" - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra. \* Cass. civ., sez. II, 17 marzo 1995, n. 3108. [RV491233]

● A norma dell'art. 17 della legge 2 marzo 1949 n. 144 lo specialista (nella specie, ingegnere) cui un geometra abbia chiesto un'opera o un parere finalizzato all'adempimento dell'incarico affidatogli, può chiedere il pagamento del proprio compenso direttamente al committente del geometra soltanto quando detto committente abbia autorizzato il geometra ad avvalersi di uno specialista. Infatti, poiché la carenza di autorizzazione comporta che il committente ha affidato l'incarico esclusivamente al geometra, ne consegue che il rapporto relativo alla prestazione dello specialista intercorre unicamente tra lo specialista stesso ed il geometra, con esclusione del committente. \* Cass. civ., sez. I, 7 luglio 1993, n. 7462. [RV483038]

● L'obbligazione assunta dal dentista si inquadra quale obbligazione di risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato); il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneità o ina-

deguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., anche a prescindere dalla natura della obbligazione, se di mezzi o risultato. \* Corte app. Genova, 12 maggio 2005, in *Riv. it. Medicina legale*, 2006, 6, 1173, con nota di Pinchi.

### e) *Compenso.*

#### e-1) *Determinazione.*

● Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia ommesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c. In tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso effettuata con valutazione equitativa del giudice in deroga ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice, senza che assuma rilievo, al riguardo, la problematica relativa alla lamentata incompatibilità del carattere inderogabile dei minimi tariffari, previsto dalla normativa vigente, con i principi dell'ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza. \* Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2000, n. 1094, Romoli c. Fall. Vianova spa. [RV533346]

● In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sus-

sidario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. \* Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732, Ricotti ed altro c. Com. Secinario. Nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, 27 agosto 1986, n. 5248. [RV536839]

● In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di determinare il compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. non può essere censurato, ove al tempo stesso non venga dedotto di aver prospettato al giudice di merito che il compenso non era stato oggetto di pattuizione tra le parti, atteso che è questo il primo presupposto normativo del suddetto potere dovere. \* Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11080, B&C Srl in liq c. Cavarzere Produz. Industr. Spa. [RV573547]

● Il potere del giudice di determinare discrezionalmente il compenso del professionista, incontra il duplice limite della richiesta obbligatoria del parere non vincolante dell'associazione professionale cui il professionista appartiene e della necessità di adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione: l'esercizio di tal potere, inoltre, è subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del compenso. \* Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2000, n. 694, Formez c. Panza. [RV533066]

● La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2233 cod. civ., che prevede, nell'ipotesi di determinazione giudiziale del compenso del professionista, il previo "parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene", essendo finalizzata a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al "modus procedendi", anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice. \* Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 1994, n. 6438. [RV487326]

● Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., ap-

plicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976 n. 340) non importa la nullità, *ex art.* 1418, primo comma, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. \* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1223, Pagliara c. Comune di San Donaci. [RV560030]

- Premesso che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissati in un d.m., non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione. \* Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2007, n. 16134, Doldo ed altro c. Min. Sanità ed altro. [RV598569]

- Qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233 comma secondo all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione. \* Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2005, n. 12095. [RV494758]

- Il paziente non è tenuto a versare al medico libero professionista il corrispettivo pattuito (o il saldo di esso), quando l'intervento sia stato eseguito in modo imperito ed abbia cagionato danni al paziente \* Tribunale Roma, 20 ottobre 2003, in *Giur. romana* 2004, 460. Trib. Roma, 20 ottobre 2003, in *Giur. romana*, 2004, 460.

### e-2) Prestazione gratuita.

- L'onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione. \* Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2001, n. 7003, Calafiore c. Prov. Reg. Siracusa. [RV546903]

- La onerosità del contratto d'opera professionale, che in genere ne costituisce elemento normale, come risulta dall'articolo 2233 c.c., non ne integra un elemento essenziale, nè può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente

la gratuità dello stesso, per i motivi più vari, come l'*affectio* o la *benevolentia* ovvero ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Ne consegue che, soltanto al di fuori di dette ipotesi, il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale sarebbe nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità di un contratto d'opera professionale gratuito avente per oggetto i pareri su questioni fiscali ed informatiche espressi da un dottore commercialista e docente universitario durante una rubrica televisiva, andata in onda nel periodo da novembre 1996 a marzo 1997, a fronte dei quali venivano trasmessi *curriculum* e «credenziali» del predetto commercialista/docente). \* Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2007, n. 21251, Chinellato c. Dylog Italia Spa. [RV600037]

- L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto. \* Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2006, n. 7823, Antonucci c. Takayama ed altro. [RV590120]

### e-3) Prova del diritto al compenso e prescrizione.

- Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'*an* del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giocare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria. \* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024, Mazzù c. Fall. Cavoro Srl. [RV552717]

- Il principio *iura novit curia* riguarda solamente la conoscenza da parte del giudice delle norme di diritto applicabili al caso, lasciando sempre a carico delle parti la prova dei fatti. Pertanto, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso. \* Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1997, n. 2176, Anderlini c. Previd. e Sic. Sma in liquid. [RV502961]

● Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e pertanto il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale necessaria all'adempimento del compito assunto in cui si articola l'obbligazione del professionista. \* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1992, n. 9221.

### **f) Associazione tra professionisti.**

● I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell'attività, l'associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d'opera, che intercorre con il professionista il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente. \* Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2003, n. 13142, Zuliani c. Studio Architetti Associati G Brotto V. Todesco. [RV566669]

● Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo. \* Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2000, n. 11922, Cuccio c. Condor srl. [RV540073]

● I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale. \* Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2007, n. 6994, Salsini ed altro c. Com. Argelato. Conformi: Cass. II, 9 settembre 2003, n. 13142; Cass. I, 21 marzo 1989, n. 1405. [RV596926]

### **g) Recesso dal rapporto.**

● La previsione della facoltà di recesso *ad nutum* del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma primo, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come

disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva fatto applicazione dell'affermato principio, accogliendo la domanda di pagamento dei compensi reclamati da un professionista esterno nei confronti di un'A.S.L. per l'espletamento di un contratto di consulenza al quale era stato apposto un termine, prima della cui scadenza, però, la committente aveva esercitato il recesso). \* Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2006, n. 27293, Asl/8 Vibo Valentia c. D'Agostino. Conformi: Cass. II, 29 novembre 2006, n. 25238; Cass. lav., 6 maggio 2000, n. 5738. [RV594016]

● In tema di contratto d'opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, "ex" art. 1322 cod. civ., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale, per l'inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo. \* Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 2008, n. 24367, Cortellazzi Fintec Spa c. Cortellazzi. [RV604962]

● L'art. 2237 c.c. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 c.c.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in difetto di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata

dall'art. 1460 c.c.. \* Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14702, Prov. Reg. Messina c. Andronaco ed altri. Conforme, Cass. lav., 11 giugno 1999, n. 5775. [RV597629]

● Il carattere fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale comporta, stante il principio del recesso "ad nutum" da parte del cliente di cui all'art. 2237 cod. civ., che la pattuizione di una scadenza contrattuale debba intendersi come termine di durata massima del rapporto. Ciò non esclude, tuttavia, il potere delle parti di derogare, anche implicitamente, al detto principio, stabilendo che l'intenzione di far cessare il rapporto debba essere manifestata all'altra parte entro un dato termine prima della scadenza del contratto e che, in difetto di ciò, il rapporto debba intendersi tacitamente rinnovato. \* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1996, n. 4501. [RV497610]

● Il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti (nel caso di specie, del professionista mandatario incaricato di svolgere una perizia contrattuale) giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole. \* Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2004, n. 9996, Lunardi c. Autovie Venete Spa. [RV573093]

#### **h) Esercizio in forma di impresa.**

● Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di una attività organizzata in forma d'impresa anche acquisita a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., norma applicabile rispondendo la nuova formulazione al precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale in quanto svolga una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo, non meramente strumentale, che riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Ne consegue che costituisce una autonoma attività imprenditoriale (e non mera gestione separata rispetto a quella, professionale, di

consulente fiscale) l'attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta da un ragioniere attraverso un complesso organizzato di beni (locali ed attrezzature) e di professionalità (del personale preposto al servizio), ove la struttura sia rimasta assoggettata, nel corso degli anni, a diverse cessioni (con acquisizione, da ultimo, da parte del professionista) che ne avevano conservato l'identità funzionale ed organizzativa. \* Cass. civ., sez. lav., 7 aprile 2008, n. 8989, Vannucci c. Inps ed altro. [RV602857]

● Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo il quale cessa di essere meramente strumentale e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guida che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo. \* Cass. civ., sez. V, 22 luglio 2004, n. 13677, Laboratorio Analisi dr. Roberto Richichi c. Min. Finanze. [RV574828]

● Gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l'attività medica (nella specie, odontoiatrica), possono anche essere organizzati sotto forma di azienda c.d. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture diagnostico-terapeutiche, un numero di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività medica tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attività professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per se stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2238, 2082,

2112, 2555 c.c. (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte, qualificata la cessione di uno studio dentistico come contratto di cessione di azienda, specie con riferimento agli adempimenti, convenuti *inter partes*, di cui all'art. 36 della legge n. 392/1978, ha poi confermato

l'annullamento per dolo del contratto di cessione pronunciata dal giudice di merito per aver taciuto i cedenti una serie di fatti e circostanze decisive nella formazione del consenso dei cessionari). \* Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2002, n. 11896, Sturla c. Melone. [RV556775]